

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Determinazione canoni relativi alle concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale – Anno 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726, recante “*Approvazione del Regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze*”;
- VISTO il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;
- VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;
- VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;
- VISTA la Legge 21 gennaio 1949, n. 8, recante “*Aumento dei canoni demaniali e dei sovracani dovuti agli Enti locali*”;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1961, n. 1501, recante “*Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracani dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8*”;
- VISTO il Decreto Legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante “*Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali*”, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “*Interventi correttivi di finanza pubblica*”;
- VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante “*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e*

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;
- VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante “*Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria*”;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. ...*”;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.*”;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità*”;
- VISTA la Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*”;
- VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*”;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;
- VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante “*Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028*”;
- VISTA la Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 recante “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche*” (e ss.mm.ii.: D.P.R. n. 1825/1961, D.P.R. n. 8/1972, D.P.R. n. 616/1977, L.R. n. 183/1989 e D.lgs n. 112/1998) con il quale è stata attribuita alla Regione Siciliana la competenza amministrativa in materia di Demanio Idrico;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1503, recante “*Trasferimento al demanio regionale dei corsi d'acqua appartenenti al demanio dello Stato*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante “*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*”;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, recante “*Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n. 729, recante “*Applicazione in ambito regionale, con modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, ...*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2022, n. 6, con il quale è stato conferito

l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino (A.d.B.) del Distretto Idrografico della Sicilia all'Ing. Leonardo Santoro;

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 maggio 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 07/05/2015, n. 9”*;
- VISTA la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026 della Giunta Regionale recante *“Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”*;
- VISTO il *“Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana”* sottoscritto dal Segretario Generale dell'A.d.B. e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio dello Stato in data 20/07/2022;
- VISTO il D.S.G. dell'A.d.B. 15 febbraio 2024, n. 84, con il quale sono stati aggiornati per l'anno 2025 i canoni relativi a tutte le concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale in corso di validità con la maggiorazione pari al 0,8 % rispetto all'anno precedente;
- CONSIDERATO che con il predetto D.P.R. n. 878/1950 è stata attribuita alla Regione Siciliana la competenza amministrativa in materia di Demanio Idrico;
- CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D.L.vo n. 112/1998 stabilisce che: *“alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio”*;
- CONSIDERATO che l'art. 71, comma 7, della predetta L.R. n. 9/2013 stabilisce che *“Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Difesa del suolo.” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari”*;
- CONSIDERATO che l'art 43, comma 1, della citata L.R. n. 3/2016 dispone: *“Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Demanio idrico” è soppressa la parola “fluviale”*”;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della summenzionata L.R. n. 8/2018 sono transitate a questa Autorità di Bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della L.R. n. 9/2013 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che il funzionigramma allegato al citato D.P.Reg. n. 9/2022 individua il demanio idrico fra le competenze di detta Autorità;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 del sopracitato *“Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana”* in data 20/07/2022 questa Autorità di Bacino *“A partire dal 1 gennaio 2023 ... subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni”*;
- CONSIDERATO che l'art. 4 della suddetta Legge n. 1501/1961 dispone: *“Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno. Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorché si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.”*;
- CONSIDERATO che l'art. 10 della citata Legge n. 537/1993 dispone: *“... I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda*

effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse. ...”;

CONSIDERATO che il menzionato D.L. n. 546/1981 dispone all'art. 14 *“I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte. ...”* e all'art. 16 *“I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue. ...”;*

CONSIDERATO che il citato D.M. Finanze n. 258/1998 all'art. 7 stabilisce: *“A decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692”;*

CONSIDERATO che l'importo del canone derivante da concessione è da rivalutare annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), verificatesi nell'anno precedente, come anche disposto dall'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 296/2005, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. n. 10/1999;

CONSIDERATO che in data 16/01/2026 l'ISTAT sul proprio sito istituzionale internet ha pubblicato apposito comunicato stampa, secondo cui *“In media d'anno, la crescita dell'indice FOI, al netto dei tabacchi, è pari a +1,4% (era +0,8% nel 2024)”;*

CONSIDERATO che gli aggiornamenti apportati ai canoni degli anni precedenti, in forza dei dati annualmente pubblicati dall'ISTAT, sono riepilogati nella tabella allegata al presente decreto (relativamente ad alcune tipologie di concessioni), del quale costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che è necessario adeguare per il corrente anno 2026 i canoni relativi a tutte le concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale in corso di validità;

ai termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni di cui in premessa,

DECRETA

ART. 1

Sono aggiornati per l'anno 2026 i canoni relativi a tutte le concessioni di beni del demanio idrico fluviale e lacuale in corso di validità con la maggiorazione pari al 1,4 % rispetto all'anno precedente.

ART. 2

Tutti i canoni annuali per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni annui dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori per l'anno 2026 a € 252,47, così come riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

ART. 3

È stabilito per l'anno 2026 in € 126,23 il canone dovuto per semplici attraversamenti aerei di corsi d'acqua con elettrodotti di tensione compresa tra 400 V e 30.000 V, senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi. La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo, è quindi pari a € 8,42, nel caso di elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 V, è aumentata del 30 per cento, è quindi pari a € 164,10, per linee con tensione superiore ai 30.000 V e inferiore ai 150.000 V, è raddoppiata, è quindi pari a € 252,47, per le linee con tensione superiore ai 150.000 V ed inferiore ai 250.000 V ed è triplicata, è quindi pari a € 378,69, per le linee con tensione superiore ai 250.000 V.

Il presente Decreto sarà inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà pubblicato per esteso, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, e nell'apposita pagina:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-di-stretto-idrografico-sicilia/concessioni-aree-demanio-idrico>.

Palermo, 23/01/2026

II SEGRETARIO GENERALE
SANTORO

Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO
Data: 2026.01.22 15:39:56 +01'00'

TABELLA 1 – AGGIORNAMENTO CANONI INDICI ISTAT

Norma di riferimento	Indici ISTAT	Anno	Canone minimo	Canoni per attraversamenti aerei con elettrodotti				
				≤ 400 V	> 400 V ≤ 30000 V	> 30000 V ≤ 150000 V	> 150000 V ≤ 250000 V	> 250000 V
L. 21/12/1961 n. 1501		1961	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1962	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1963	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1964	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1965	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1966	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1967	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1968	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1969	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1970	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1971	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1972	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1973	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1974	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1975	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1976	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1977	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1978	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1979	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
		1980	2,58	0,09	1,29	1,68	2,58	3,87
D.L. 02/10/1981 n. 546		1981	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1982	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1983	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1984	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1985	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1986	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1987	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1988	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1989	20,66	0,69	10,33	13,43	20,66	30,99
		1990	123,95	4,13	61,97	80,57	123,95	185,92
D.M. 02/03/1998 n. 258		1991	123,95	4,13	61,97	80,57	123,95	185,92
		1992	123,95	4,13	61,97	80,57	123,95	185,92
Aggiornamenti ISTAT previsti dalla L. 24/12/1993 n. 537	4,20	1993	123,95	4,13	61,97	80,57	123,95	185,92
	3,90	1994	129,16	4,31	64,58	83,95	129,16	193,73
	5,40	1995	134,19	4,47	67,10	87,23	134,19	201,29
	3,90	1996	141,44	4,71	70,72	91,94	141,44	212,16
	1,70	1997	146,96	4,90	73,48	95,52	146,96	220,43
	1,80	1998	149,45	4,98	74,73	97,14	149,45	224,18
	1,60	1999	152,14	5,07	76,07	98,89	152,14	228,22
	2,60	2000	154,58	5,15	77,29	100,48	154,58	231,87
	2,70	2001	158,60	5,29	79,30	103,09	158,60	237,90
	2,40	2002	162,88	5,43	81,44	105,87	162,88	244,32
	2,50	2003	166,79	5,56	83,39	108,41	166,79	250,18
	2,00	2004	170,96	5,70	85,48	111,12	170,96	256,44
	1,70	2005	174,38	5,81	87,19	113,34	174,38	261,57
	2,00	2006	177,34	5,91	88,67	115,27	177,34	266,01
	1,70	2007	180,89	6,03	90,44	117,58	180,89	271,33
	3,20	2008	183,96	6,13	91,98	119,58	183,96	275,94
	0,70	2009	189,85	6,33	94,93	123,40	189,85	284,78
	1,60	2010	191,18	6,37	95,59	124,27	191,18	286,77
	2,70	2011	194,24	6,47	97,12	126,25	194,24	291,36
	3,00	2012	199,48	6,65	99,74	129,66	199,48	299,22
	1,10	2013	205,47	6,85	102,73	133,55	205,47	308,20
	0,20	2014	207,73	6,92	103,86	135,02	207,73	311,59
	-0,10	2015	208,14	6,94	104,07	135,29	208,14	312,21
	-0,10	2016	207,93	6,93	103,97	135,16	207,93	311,90
	1,10	2017	207,73	6,92	103,86	135,02	207,73	311,59
	1,10	2018	210,01	7,00	105,01	136,51	210,01	315,02
	0,50	2019	212,32	7,08	106,16	138,01	212,32	318,48
	-0,30	2020	213,38	7,11	106,69	138,70	213,38	320,07
	1,90	2021	212,74	7,09	106,37	138,28	212,74	319,11
	8,10	2022	216,78	7,23	108,39	140,91	216,78	325,18
	5,40	2023	234,34	7,81	117,17	152,32	234,34	351,52
	0,80	2024	247,00	8,23	123,50	160,55	247,00	370,50
	1,40	2025	248,98	8,30	124,49	161,83	248,98	373,46
		2026	252,47	8,42	126,23	164,10	252,47	378,69